



Città di Sondrio

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art.1

Istituzione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art.81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i..
2. I presenti criteri ne disciplinano il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 2

Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata da cinque componenti aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 - n.8/7977, nominati dalla Giunta Comunale.
2. Il Presidente della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Art. 3

Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio ha la stessa durata del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
2. Allo scadere di tale periodo la Commissione decadrà dell'incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, di consigliere comunale, di componente della Giunta Comunale;

Art. 5

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Art. 6

Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 7
Attribuzioni della Commissione

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi della DGR 15 marzo 2006 - n.8/2121 è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche,
 - b) irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica,
 - c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.,
 - d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

Art. 8
Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax o all'indirizzo di posta elettronica con allegato l'ordine del giorno.
3. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Art. 9
Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.
2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà un componente designato dal medesimo.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10
Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.

Art. 11
Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal dirigente, il quale non ha diritto di voto.

Art. 12
Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.